

N. 503-703-793-1174-1378-1821-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALE ORONZO, LA MALFA, BUCALOSSI, TERRANA, BIASINI, COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMI, MONTANTI, RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA; BRIZIOLI; DARIDA; IOTTI LEONILDE, SPAGNOLI, GUIDI, LONGO LUIGI, INGRAO, BARCA, RE GIUSEPPINA, GULLO, MALAGUGINI, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, MORVIDI, PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, SACCHI, TRAINA, TUCCARI, GUIDI, IOTTI LEONILDE, MORVIDI, SPAGNOLI, MALAGUGINI, RE GIUSEPPINA, BENEDETTI, CATALDO, COCCIA, PELLEGRINO, PINTOR, SABADINI, DI BENEDETTO

Modifiche alle disposizioni del codice civile
concernenti l'adozione

(Nuovo testo delle proposte di legge n. 503: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; n. 703: « Riforma del diritto di famiglia »; n. 793: « Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 653 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato »; n. 1174: « Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale »; n. 1378: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; e n. 1821: « Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio » a seguito dello stralcio deliberato dalla IV Commissione (Giustizia) nella seduta del 17 novembre 1971 degli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141 del testo unificato).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La rubrica del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA:

ART. 2.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA ADOZIONE SEMPLICE.

ART. 3.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 291. — *Condizioni.* — L'adozione è permessa alle persone che superano di almeno 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno 16 anni ».

ART. 4.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 293. — *Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio.* — I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Il riconoscimento posteriore all'adozione non ha effetto se non ai fini della legittimazione ».

ART. 5.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 311. — *Manifestazione del consenso.* — Il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'adottante ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

ART. 6.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — *Accertamenti del tribunale.*
— Il tribunale, assunte le opportune informazioni e sentiti, se del caso, i genitori dell'adottando, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni affida al proprio servizio sociale le indagini sul punto 2) ».

ART. 7.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *Provvedimento del tribunale.*
— Il tribunale, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, pronuncia in camera di consiglio in questi termini: si fa luogo, o non si fa luogo alla adozione.

Il provvedimento che rigetta la domanda di adozione deve essere motivato ».